



# COMUNE DI SULZANO

# PGT

## Variante 2016

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m. e i.

SINDACO

**PAOLA PEZZOTTI**

ASSESSORE ALL' URBANISTICA

**EZIO TONONI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**VALENTINA FRIGERIO**

DELIBERA DI ADOZIONE

D.C.C n. \_\_ del \_\_\_\_\_

DELIBERA DI APPROVAZIONE

D.C.C n. \_\_ del \_\_\_\_\_

CONSULENTI

**ALESSANDRO MARTINELLI**

**ALESSIO LODA**


**FABRIZIO FRANCESCHINI**

CON

**SILVIA CHIARI**

**ALESSIO ROSSI**

**DAVIDE MORETTI**



# VE

ELAB.:

**VERIFICA ASSOGG. ALLA VAS**

TITOLO:

**RAPPORTO PRELIMINARE**

DATA:

**Settembre 2016**

NOTE:



## Sommario

PREMESSE.....	3
1 INTRODUZIONE AL RAPPORTO PRELIMINARE.....	7
2 IL PROCESSO PARTECIPATIVO.....	16
3 PROGETTO DI VARIANTE .....	17
3.1 Temi di variante di carattere generale .....	17
3.2 Temi di variante di dominio del Piano delle Regole .....	18
3.3 Temi di variante di dominio del Documento di Piano .....	25
3.4 Temi di variante di dominio del Piano dei Servizi.....	25
4 DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE AL PGT E PORTATA DELLE INFORMAZIONI 26	
5 QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE .....	27
5.1 Inquadramento generale del territorio comunale .....	27
5.2 Il paesaggio .....	28
5.3 Vincoli e tutele.....	28
5.4 Componente geologica.....	29
6 QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATARIO DI RIFERIMENTO (PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA) 30	
6.1 PTR.....	30
6.2 Rete Ecologica Regionale.....	32
6.3 PTCP.....	32
6.4 Rete Ecologica Provinciale .....	33
6.5 Piano di Indirizzo Forestale.....	33
6.6 Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana .....	33
6.7 Piano Provinciale Gestione Rifiuti .....	33
6.8 Piano Cave .....	33
7 ANALISI DELLE POSSIBILI CRITICITÀ AMBIENTALI.....	34
7.1 Aree protette SIC - ZPS determinazione di non incidenza.....	34
7.2 RIR industrie a rischio di incidente rilevante.....	37
7.3 Individuazione di siti IPPC - AIA (autorizzazione ambientale integrata) .....	37
7.4 Individuazione opere sottoposte a VIA (valutazione di impatto ambientale) .....	37
8 SINTESI DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE .....	38
8.1 Gli indicatori ambientali .....	38
9 SINTESI DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE .....	46



10	MONITORAGGIO.....	47
11	ASSUNZIONE DEI CRITERI VOLTI ALL'ACQUISIZIONE DI MODIFICHE AFFERENTI LA FASE PARTECIPATIVA DI CUI ALL' ART. 13 C. 3 DELLA L.R. 12/2005 NONCHÉ LA FASE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE .....	47



# VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

*Variante Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi*

## Rapporto preliminare

### PREMESSE

La presente Variante è redatta ai sensi dell'art 13 comma 13 della l.r. 12/2005 e riguarda tutti e tre gli atti, quali il Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT del Comune di Sulzano approvato con D.C.C. n. 09 del 2 marzo 2009.

Il procedimento di Variante al PGT è stato avviato con Delibera di G.C. n°80 del 27/09/2014.

**La presente variante non riattiva l'efficacia quinquennale del Documento di Piano, la sua validità continua a decorrere ai sensi dell'art. 8 comma 4 della l.r. 12/2005 e s.m.i..**

Per quanto concerne il Progetto di Variante al PGT di cui alla presente procedura, si è determinato che le tematiche di variante allo strumento urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 2 marzo 2009 **sono afferenti principalmente:**

- **all'innovazione della normativa dei Nuclei di antica Formazione supportata da dettagliate schede di analisi del patrimonio storico e architettonico;**
- **a modifiche riguardanti aspetti di adeguamento normativo del Piano delle Regole, nonché modifiche minori di piccole aree a livello locale;**
- **per il Documento di Piano afferenti unicamente alla coerenza della normativa con quella del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.**

Pertanto si è ritenuto di sottoporre la procedura **Verifica di Assoggettabilità alla VAS** secondo i contenuti di cui alla DGR 9/761 2010.

Il presente documento costituisce una verifica preliminare sui possibili effetti sul sistema ambientale determinati dalla procedura di Variante al Piano dei Servizi, Piano delle Regole afferenti principalmente a modifiche riguardanti aspetti di adeguamento normativo nonché l'interessamento di piccole aree a livello locale e modifiche minori; mentre per il Documento di piano afferenti unicamente alla Revisione dei criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano del PGT vigente, disciplinata all'art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.

Con riferimento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, si precisa **che i temi trattati nella variante, rientrano tra i casi di "esclusione dalla Valutazione Ambientale e dalla Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi della D.g.r. 25 luglio 2012 n. IX/3836 (per le modifiche al Piano delle Regole e Piano dei Servizi) e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 per quanto relativo alla variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano.**

A tale proposito si citano i seguenti casi di esclusione della VAS e Verifica di assoggettabilità afferenti la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi:

- a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate:**
  - *alla correzione di errori materiali e rettifiche;*



- all'adeguamento e aggiornamento cartografico, all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
  - al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
  - ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
  - specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;
  - ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.
- b)** modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- c)** per le variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:
- all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
  - a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali;
- d)** per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
- e)** per le variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art.27 della legge 5 agosto 1978 n.457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale;
- f)** per varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

Per quanto relativo alla variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano, si richiama il

MODELLO GENERALE - Allegato 1 della D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761:

#### 2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

La Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
- b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e **per le modifiche minori dei piani e dei programmi**, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui



*all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

*L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

### **Materiale messo a disposizione per la verifica di assoggettabilità alla VAS**

La presente verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi Generali della DGR.IX/761 del 10 novembre 2010 come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

- 1. avviso di avvio del procedimento;*
- 2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;*
- 3. elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;*
- 4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;*
- 5. convocazione conferenza di verifica;*
- 6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;*
- 7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.*

E per quanto relativo alla variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano, si richiama il

MODELLO GENERALE - Allegato 1 della D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761:

Come indicato dalla normativa di riferimento nella fase di verifica di assoggettabilità deve essere messo a disposizione unicamente il rapporto preliminare contenente una descrizione generale della variante al Piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente.

Al fine di illustrare l'oggetto della variante, il presente Rapporto Preliminare è corredato dalla seguente documentazione di supporto, composta da elaborati grafici che riportano la cartografazione delle Varianti con la rappresentazione dell'azzoneamento modificato nonché testi comparati con evidenziazione delle modifiche:

L'elenco sotto riportato comprende solo gli elaborati dei tre atti oggetto di modifica, in quanto interessati direttamente dalla variante urbanistica, mantenendo vigenti i restanti già approvati.

**00 A:** Tabella elenco elaborati vigenti e variati**V-01 A:** Relazione Generale di Variante**Documento di Piano****Allegati:**

<b>0Q:</b> Quadro conoscitivo orientativo - Relazione		(INVARIATO)
Documento di Piano - Relazione		(INVARIATO)
Analisi del Trasporto Pubblico locale – Approfondimento sul parcheggio previsto in via Camontaro		(INVARIATO)

**Elaborati Grafici:**

<b>TAV 1Q:</b> Inquadramento territoriale e previsioni urbanistiche dei comuni confinanti	Scala 1:10.000	(INVARIATO)
<b>TAV 2Q:</b> Carta dei vincoli	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 3aQ:</b> Carta degli Elementi Paesistici (1)	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 3bQ:</b> Carta degli Elementi Paesistici (2)	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 4Q:</b> Mobilità, sosta e reti tecnologiche	Scale varie	(INVARIATO)
<b>TAV 5aQ:</b> Evoluzione del centro storico_Catasto Napoleonico del 1811		(INVARIATO)
<b>TAV 5bQ:</b> Evoluzione del centro storico_Catasto Austriaco del 1852		(INVARIATO)
<b>TAV 5cQ:</b> Evoluzione del centro storico_Catasto Italiano del 1898		(INVARIATO)
<b>TAV 6Q:</b> Uso attuale del suolo	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 7Q:</b> Computo aree, densità edilizia e capacità insediativa	Scala 1:2.000	(INVARIATO)
<b>TAV 8Q:</b> Modalità di intervento nel centro storico	Scala 1:1.000	(INVARIATO)
<b>TAV 9Q:</b> Aree pubbliche o ad uso pubblico	Scala 1:2.000	(INVARIATO)
<b>TAV 10Q:</b> Carta di analisi territoriale del sistema agricolo	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 11Q:</b> Carta di fattibilità geologica	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 12Q:</b> Istanze del processo partecipativo	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 1D:</b> Tavola delle Previsioni di Piano - Inquadramento	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 2D:</b> Tavola delle Previsioni di Piano – Ambiti strategici	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 3D:</b> Tavola delle Previsioni di Piano – Aree di trasformazione	Scala 1:2.000	(INVARIATO)
<b>TAV 4D:</b> Fattibilità delle aree di trasformazione	Scala 1:2.000	(INVARIATO)
<b>TAV 5D:</b> Consumo di suolo	Scala 1:2.000	(INVARIATO)
<b>TAV 6D:</b> Tavola delle Previsioni di Piano	Scala 1:10.000	(INVARIATO)
<b>TAV 7D:</b> Analisi Trasporto Pubblico Locale	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>TAV 8D:</b> Approfondimento sul parcheggio previsto in Via Camontaro		(INVARIATO)
<b>TAV 9D:</b> Individuazione osservazioni	Scala 1:5.000	(INVARIATO)

**Piano dei Servizi****Allegati:**

<b>PdS:</b> Relazione descrittiva prescrittiva e schede dei servizi esistenti	(INVARIATO)
-------------------------------------------------------------------------------	-------------

**Elaborati Grafici:**

<b>V-TAV 1S:</b> Scenario comunale - Dotazioni esistenti e di previsione	Scala 1:5.000	(VARIATO)
<b>V-TAV 2S:</b> Scenario comunale - Dotazioni esistenti e di previsione	Scala 1:2.000	(VARIATO)

**Piano delle Regole****Allegati:**

<b>V-NTA</b> Norme tecniche di attuazione		(VARIATO)
<b>V-NTA ALL01</b> Schede operative per la tutela e valorizzazione dei centri storici / nuclei di antica formazione		(VARIATO)
Scheda dei comparti di trasformazione		(INVARIATO)

**Elaborati Grafici:**

<b>V-TAV 1R:</b> Disciplina dell'uso del suolo	Scala 1:5.000	(VARIATO)
<b>V-TAV 2R:</b> Disciplina dell'uso del suolo - Dettaglio del centro edificato	Scala 1:2.000	(VARIATO)
<b>V-TAV 3R:</b> Modalità di intervento per i nuclei storici	Scala 1:1.000	(VARIATO)
<b>TAV 4R:</b> Tavola dei vincoli	Scala 1:5.000	(INVARIATO)

**Componente geologica****Allegati:**

Relazione illustrativa		(INVARIATO)
<b>Allegato 1:</b> Ubicazione indagini sismiche ReMi		(INVARIATO)
<b>Allegato 2:</b> Ubicazione indagini sismiche ReMi		(INVARIATO)
<b>Allegato 3:</b> Profili di velocità da indagini ReMi e confronto con schede di valutazione dgr 8/1566		(INVARIATO)
<b>Allegato 4:</b> Ubicazione indagini sismiche ReMi		(INVARIATO)

**Elaborati Grafici:**

<b>Tavola 1a:</b> Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano	Scala 1:2.000	(INVARIATO)
<b>Tavola 1b:</b> Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano	Scala 1:2.000	(INVARIATO)
<b>Tavola 2:</b> Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano – intero territorio comunale	Scala 1:5.000	(INVARIATO)
<b>Tavola 4:</b> Carta della pericolosità sismica locale	Scala 1:10.000	(INVARIATO)
<b>Tavola 5:</b> Carta dei rischi idraulici ed idrogeologici: delimitazioni delle aree in dissesto (con legenda uniformata a quella PAI)	Scala 1:10.000	(INVARIATO)
<b>Tavola 6:</b> Carta dei vincoli	Scala 1:10.000	(INVARIATO)

**1 INTRODUZIONE AL RAPPORTO PRELIMINARE**

Il presente documento rappresenta il Rapporto preliminare e determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente ai fini della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatto ai sensi della DGR 9/761 del 10/11/2010 (Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ) per la Variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole al PGT vigente, e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 Per quanto relativo alla variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano.





L'obiettivo di questo documento, è quello di verificare la coerenza delle azioni previste dalla Variante al PGT con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento tenendo conto dei criteri dell'Allegato II della Direttiva CE/42/2001 di cui all'articolo 3 paragrafo 5.

### Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità (Screening) di piani, programmi e varianti relative alla Valutazione Ambientale Strategica.

### La normativa Europea

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di "...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art 1).

#### Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

### La normativa Nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1° agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori



disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e con il successivo D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

*Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente*

*1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

*2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,*

*l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*

*3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

*3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione*

*è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.*

*Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente*

*1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

*2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*

*3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*



4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

#### **Art.20. Verifica di assoggettabilità**

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

**5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.**

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:



a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

#### **La normativa Regionale**

La VAS sui piani e programmi viene introdotta in Lombardia dall'art 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", le cui modifiche ulteriori sono state approvate con Legge regionale 14 marzo 2008, n. 4, e con Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 (quest'ultima modifica dopo la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato del gennaio 2011).

A seguito della legge l.r. 4 del 13/3/2012 emanata dalla Regione Lombardia, pubblicata sul BURL il 16 marzo-2012 ed entrata in vigore il 17 marzo, anche per le varianti che interessano il Piano dei Servizi o quelle interessanti il Piano delle Regole è necessaria la VAS, anche se in forma semplificata in quanto è richiesto l'assoggettamento.

#### Art. 4. (Valutazione Ambientale dei piani) L.R.12/05

*1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, min particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT. (comma così modificato dalla legge reg. n. 3 del 2011, poi dalla legge reg. n. 4 del 2012)*

*2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione. (comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006)*

**2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)**

*2-ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione. (comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)*



*2-quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma. (comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2012)*

*3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso.*

*3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma.*

*(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)*

*3-ter. L'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all'interno dell'ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:*

*(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)*

*a) separazione rispetto all'autorità procedente;*

*b) adeguato grado di autonomia;*

*c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.*

*3-quater. L'autorità competente per la VAS:*

*(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)*

*a) emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l'autorità procedente;*

*b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;*

*c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l'autorità procedente;*

*d) collabora con l'autorità procedente nell'effettuare il monitoraggio.*

*3-quinquies. Per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).*

*(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)*

*3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.*

*(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011)*



4. Sino all'approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l'ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

4-bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l'attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

4-ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma. (comma aggiunto dalla legge reg. n. 4 del 2012).

Successivamente alla Legge Regionale 12/2005, come successivamente modificata ed integrata, la Regione Lombardia ha prodotto gli indirizzi per la VAS, con i seguenti atti:

- D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 (indirizzi generali per la VAS);
- D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 (ulteriori specifiche aggiuntive);
- D.G.R. 30 dicembre 2009, n. 8/10971, con la quale è stato previsto di sottoporre a procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità alla VAS anche le iniziative riconducibili al SUAP mediante l'allegato "1r";
- D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761, di modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971 in esito al recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29.06.2010, n. 128;
- circolare regionale n. 692 approvata con decreto n. 13071 del 14.12.2010 "L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale".

#### **Verifica di Assoggettabilità alla VAS**

L'allegato 1 contenuto nella Dgr. 9/761 del 10/11/2010 modello metodologico procedurale organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi specifica per i progetti sottoposti a VAS come la Variante a un Piano, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS.

La VAS sarà necessaria solo qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Di seguito si riporta lo schema generale contenuto nella Dgr. 9/761, per la procedura di verifica di assoggettabilità.



## Schema generale – Verifica di assoggettabilità

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	PO. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P PO. 2 Incarico per la stesura del P/P PO. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il p/p alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web		

La Verifica di assoggettabilità di un piano dalla VAS è condotta sulla base di un Documento di Sintesi contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE):

### Contenuti del rapporto preliminare della procedura di Variante in oggetto e determinazione dei possibili effetti significativi

La Dgr. 9/761 del 10/11/2010 “modello metodologico procedurale organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi” specifica come la Verifica di assoggettabilità di un piano alla VAS è condotta sulla base di un Rapporto Preliminare contenente le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE):

Il Rapporto Preliminare deve contenere le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva 2001/42/CE:

#### 1) CARATTERISTICHE DEL PIANO O PROGRAMMA, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;



- problemi ambientali relativi al piano o programma;
- La rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

**2) CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE**, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
  - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del Rapporto Preliminare è prevista attraverso uno specifico momento di confronto - la Conferenza di Verifica - rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale ed agli Enti territoriali coinvolti, che vengono consultati per condividere la decisione circa l'esclusione o meno della Variante dalla VAS.

**Modello procedurale assunto**

La Verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni degli indirizzi generali della D.C.R. 13 marzo 2007 n. 8/351 e come disposto nel Modello Generale e Allegato "1" alla D.G.R. 10 novembre 2010, n. 9/761, come dettagliato nei punti seguenti:

- 1. avviso di avvio del procedimento di Variante e verifica di assoggettabilità;*
- 2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;*
- 3. proposta del progetto di Variante unitamente al Rapporto preliminare;*
- 4. messa a disposizione;*
- 5. istruttoria regionale se dovuta;*
- 6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;*
- 7. convocazione conferenza di verifica;*
- 8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento alla VAS;*
- 9. CdSc comunale con esito positivo;*
- 10. deposito e pubblicazione della variante;*
- 11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;*
- 12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;*
- 13. gestione e monitoraggio.*

**Fasi del Procedimento della verifica di assoggettabilità a VAS successive alla redazione del Rapporto**





## Preliminare

A seguito della redazione e del deposito del Rapporto Preliminare, coerentemente con quanto indicato nella Dgr. 9/761 si possono sintetizzare le seguenti fasi successive:

### MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE E AVVIO DELLA VERIFICA

- L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno **30 giorni** il Rapporto preliminare della proposta di Variante e determinazione dei possibili effetti significativi.
- Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente.
- L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, il Rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere,
- Il parere dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati deve essere inviato, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente **entro 30** dalla messa a disposizione.

### CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VERIFICA

- L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
- L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

### DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ ALLA VAS

- L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di Variante e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre 90 sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.
- La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.
- In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.
- L'adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

### INFORMAZIONE CIRCA LE CONCLUSIONI ADOTTATE

- Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas.
- L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate.
- Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottato e/o approvato.

## 2 IL PROCESSO PARTECIPATIVO

Nel procedere alla redazione della presente Variante, la Giunta Comunale ha inteso innanzitutto attenersi ai principi indicati all'art.2, comma 5, della citata L.R. n°12/2005 che così dispone: *"Il governo del territorio si caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti, la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e la possibile integrazione dei*



*contenuti della pianificazione da parte dei privati”.*

A tal fine si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio di Variante relativo al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi per sollecitare la collaborazione attiva dei cittadini, ed al riguardo sono pervenuti suggerimenti e proposte.

Le istanze pervenute entro e fuori i termini sono state tutte raccolte, numerate ed analizzate e sottoposte all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, che ha valutato la possibilità di recepimento delle stesse alla luce dei criteri e degli indirizzi coerenti con i contenuti del Piano in essere.

Lo studio e le scelte della presente Variante sono orientate alla creazione di un sistema territoriale, che sia il più possibile coerente ed adeguato al sistema della pianificazione in essere nonché con il sistema di pianificazione preordinata.

Ai sensi dell’art. 13 comma 3 della l.r. 12/2005 gli atti di variante prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale sono stati resi pubblici al fine di acquisire suggerimenti e proposte da parte delle parti sociali ed economiche.

### **3 PROGETTO DI VARIANTE**

I temi affrontati nella presente Variante del PGT, sono riportati nei capitoli ed elenchi seguenti, identificati con codice progressivo in base al dominio di appartenenza. Il medesimo codice progressivo è stato utilizzato in sede di predisposizione e valutazione di assoggettabilità alla VAS di cui allo specifico allegato intitolato “*Rapporto Preliminare*”.

Si precisa che i contenuti di cui sotto, per quanto riguarda alcuni temi come per esempio la modifica dell’apparato normativo, trattano sono la questione di carattere generale; gli approfondimenti puntuali e le specifiche minori sono riportate negli allegati di Piano specifici e contraddistinti con apposita marcatura grafica evidenziante le parti aggiunte quelle stralciate.

#### **3.1 Temi di variante di carattere generale**

---

##### **V00**

##### **Cartografia di Piano**

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto congruo, a fronte della disponibilità già in essere agli UTC della nuova base derivante da database topografico, provvedere alla trasposizione dei temi di variante con particolare riferimento agli elaborati con contenuti di cogenza e conformizzanti il regime giuridico dei suoli. In sede della presente variante si è provveduto pertanto alla:

- Trasposizione e coerenza del PGT variato, sulla nuova base derivante da DB topografico.
  - Attribuzione di nuova veste grafica con la copertura topologica dell’intero territorio comunale al fine di una lettura più semplice ed immediata.
  - Revisione dei layout di presentazione degli elaborati grafici del Piano delle Regole e del Piano dei servizi.
  - Georeferenziazione delle basi di piano e dei livelli informativi su coordinate UTM32N-WGS84, nonché orientamento della cartografia con riferimento al nord geografico.
-



### 3.2 Temi di variante di dominio del Piano delle Regole

Nei paragrafi seguenti sono enunciati in sintesi i temi di variante afferenti il Piano delle Regole, sia per quanto concerne gli aspetti di tipo cartografico che gli aspetti di tipo normativo.

Il dettaglio delle modifiche/rettifiche è riportato alle adeguate scale nelle tavole di variante ed evidenziato appositamente negli allegati di testo, quale parte integrante e sostanziale della presente relazione.

#### V01.1-PdR

##### **Disciplina particolareggiata per i Nuclei di Antica formazione**

L'approccio metodologico utilizzato per la definizione della disciplina particolareggiata dei nuclei di Antica Formazione si è distinto in due distinte fasi.

- Rilievo urbanistico sul campo;
- Valutazione delle condizioni del tessuto urbano, con approfondimento sul profilo funzionale, stato di conservazione, valenze tipologiche.

Un accurato rilievo analitico di carattere urbanistico, effettuato in loco ha consentito di ricostruire lo stato di fatto del centro storico sotto il profilo edilizio (caratteri tipologici ed architettonici, stato di conservazione, modalità di utilizzo degli edifici e dei manufatti).

Il rilievo urbanistico è finalizzato a mettere in luce le caratteristiche e le potenzialità del tessuto edificato del centro storico ed i rapporti tra tale contesto e il nucleo urbano. Si è provveduto a definire il rapporto esistente tra ogni singolo edificio e/o spazio privato ed il contesto storico, per indirizzare una corretta modalità di conservazione e di trasformazione di tale contesto. Trasformazione tesa a valorizzare le qualità e le potenzialità ambientali (urbane ed architettoniche) del centro storico per garantire una corretta sinergia tra riuso degli edifici e conservazione delle valenze architettoniche e storico-testimoniale del nucleo di antica formazione.

Si è proceduto quindi attraverso una lettura puntuale degli edifici all'interno dei nuclei storici, mediante un approfondimento di carattere qualitativo, allo scopo di evidenziare le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche di ciascuna frazione, isolato ed edificio.

Il lavoro è stato svolto a mezzo di schede di rilevamento all'uopo predisposte: i nuclei storici, così come ciascun edificio, sono stati identificati con un numero che trovano riscontro nelle tavole allegate al presente elaborato ed è stata individuata la località in cui ogni edificio è situato.

L'analisi degli edifici appartenenti ai tessuti storici del comune di Sulzano è stata effettuata attraverso una documentazione fotografica riferita alle visuali più significative e la conseguente compilazione delle schede che riportano per ogni edificio alcuni dati di rilevazione e analisi:

*-Categoria edificio*

Definizione della classificazione tipologico e formale dell'unità edilizia analizzata (ad esempio edificio principale, edificio pertinenziale e edificio accessorio);

*-Tipo di rilevanza*

Definizione della caratteristica prevalente dell'edificio dal punto di vista dell'interesse (ad esempio tipologico, di contesto o neutra/nessuna rilevanza);

*Livello di dissesto*

Restituzione sintetica del livello di dissesto dell'edificio con presenza o meno di danni sull'assetto architettonico e compositivo;

*-Grado di coerenza*

Definizione del grado di coerenza dell'edificio inteso come l'esistenza o meno di una coerenza generale dell'edificio rispetto al contesto storico in cui si inserisce: ad esempio una ristrutturazione eseguita su

---



un fabbricato di valore che modifica le particolarità storico/architettoniche dell'edificio è segnalata come trasformazione totalmente incoerente;

*-Grado di occupazione*

Definizione del grado di occupazione dell'edificio inteso come la presenza di funzioni presenti al momento della rilevazione all'interno dell'immobile (occupato, parzialmente occupato, non occupato);

*-Destinazione d'uso prevalente – piano terra*

Definizione della destinazione prevalente, alla data di rilevazione, considerata prevalentemente al piano terra dell'edificio;

*-Destinazione d'uso prevalente – piani superiori*

Definizione della destinazione prevalente, alla data di rilevazione, considerata prevalentemente ai piani superiori dell'edificio;

nonché dati operativi di progetto

*-Grado di operatività*

Assegnazione ad ogni singolo edificio, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile, del suo stato di conservazione e delle destinazioni d'uso attuali, di una tipologia d'intervento ammissibile:

*- restauro e risanamento conservativo (1° livello)* - ovvero gli interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistemico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili,

*- restauro e risanamento conservativo (2° livello)* - interventi che oltre a quanto consentito nel primo livello consentono di trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemico di opere che possono portare ad un organismo edilizio anche in parte diverso dal precedente, consentendo il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,

*- ristrutturazione edilizia* - interventi che oltre a quanto consentito nei gradi operativi di cui sopra, coerentemente con le definizioni di cui all' art. 3 del d.P.R 380/2001 contemplano la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente.

*Recupero ai fini abitativi dei sottotetti e sopralzi*

Le schede di intervento infine identificano gli immobili appartenenti ai nuclei storici per i quali è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti o sono consentiti interventi di sopralzo.

- a) Per gli edifici per i quali è definita "l'ammissibilità del recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ai sensi della Parte II, Titolo IV, Capo I delle l.r. 12/2005" la modifica di altezza di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dovrà essere finalizzata esclusivamente ad assicurare i parametri di cui all' art. 63, comma 6 della l.r. 12/2005, con altezza minima abitabile non superiore a metri 1,50.
- b) Per gli edifici per i quali è definita "l'ammissibilità del recupero dei sottotetti con prescrizioni specifiche" (sopralzi) le modificazioni di altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde dovranno rispettare le prescrizioni dettate per i singoli casi definite nelle schede di rilevazione degli edifici.

---

## V01.2-PdR

### Individuazione degli edifici di valore storico e ambientale esterni ai nuclei di antica formazione

---

La cartografia del Piano delle Regole identifica gli edifici di valore storico, ambientale e tipologico rilevati in fase di analisi dei catasti storici. Tali edifici si caratterizzano per la presenza di manufatti edilizi di intrinseco pregio meritevoli di tutela. Gli interventi ammessi dovranno essere compatibili con le disposizioni definite per il grado di operatività “restauro e risanamento conservativo - 2° livello”, nonché con le disposizioni per la “disciplina degli elementi architettonici”. Per quanto concerne le destinazioni ammesse si rimanda a quanto stabilito per le singole zone urbanistiche nelle quali tali edifici ricadono.

PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009

VARIANTE al PGT



**V02-PdR**

Individuazione di una porzione di territorio assoggettata a Permesso per Costruire Convenzionato finalizzato al reperimento di aree a standard urbanistico.

**PCC-1** – Per gli immobili indicati con la sigla PCC 1 è consentita una potenzialità edificatoria aggiuntiva ai volumi esistenti per un max. di 600 mc a destinazione residenziale o comunque per destinazioni compatibili. I fabbricati esistenti potranno essere oggetto di ristrutturazione ai sensi del DPR 380/2001.

L'altezza massima dei fabbricati non potrà essere superiore a mt 6.

In sede di PCC dovrà essere prevista la realizzazione e cessione degli standard urbanistici per una superficie di circa 830 mq così come indicato nelle tavole grafiche del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.



PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009

VARIANTE al PGT


**V03-PdR**

Modifica della destinazione urbanistica da zona “A” a verde privato “VP1”.

PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009




VARIANTE al PGT




PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009

**V04-PdR**

Modifica della destinazione urbanistica da zona “SP4 Parcheggi pubblici o ad uso pubblico” a zona “D2 artigianale”, di un’area di superficie pari a circa 2.000 mq.



VARIANTE al PGT



PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009

**V05-PdR**

VARIANTE al PGT



**PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009**

**VARIANTE al PGT**

Individuazione di parti del territorio (da rigenerare) caratterizzate da uno stato di dismissione e abbandono per le quali l'obiettivo del Piano riguarda un loro recupero sotto il profilo urbanistico, ambientale ed ecologico.

Si tratta di definire una nuova centralità per queste aree attraverso l'intenzione di allocarvi una pluralità di funzioni al fine di riproporre il principio fondativo per la valorizzazione di impulsi specifici che possono provenire dalle imprese e dal territorio.

L'attivazione delle previsioni di rigenerazione **saranno soggette a procedure di specifica variante urbanistica**. Fino a tali proposte è consentito lo svolgimento delle attività in essere con possibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.




**PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009**

**VARIANTE al PGT**

**V06-PdR**

Cambio di classificazione da zona di Salvaguardia Ambientale "SA" a zona agricola "E".





PGT – VIGENTE 09 del 2 marzo 2009

VARIANTE al PGT

**V07-PdR**

Modifica della destinazione urbanistica da Zona a Verde privato “VP1” a zona “D2 artigianale”.

**V08-PdR-  
art 4ter**

**Introdotta norma generale “soglia per l’attivazione preventiva di Permessi per Costruire Convenzionati”**

Per tutte le zone B, zone C e zone D si prevede l’attivazione di PCC, anche se non puntualmente individuati negli elaborati grafici per interventi edilizi di nuova costruzione caratterizzati da superficie lorda di pavimento superiore a 500 mq.

L’obbligo di preventiva approvazione Permesso per Costruire Convenzionato è finalizzato all’adeguamento del livello di dotazione di servizi per l’ambito ed il contesto alla luce del nuovo peso insediativo.

Sono escluse dalle presenti disposizioni le aree già ricomprese in comparti di attuazione conclusi, per le quali si era già provveduto in sede di pianificazione attuativa al reperimento degli standard urbanistici.

In sede di attuazione degli interventi assoggettati a PCC dovrà essere reperita la dotazione minima degli standard urbanistici prevedendo comunque la possibilità di monetizzazione al 100% delle quote dovute.

**V09-PdR-  
art 21bis**

**Introdotta disciplina per i cambi di destinazione d’uso con definizione del limite oltre il quale è necessario reperire aree a standard**

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 2 della L.R. 12/2005, ogni mutamento della destinazione determina una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. Nel caso in cui, a seguito di verifica, il fabbisogno di dotazioni risulti inferiore al dovuto (secondo quanto stabilito dalla disciplina degli standard urbanistici), si dovrà provvedere al reperimento delle aree necessarie o in alternativa alla monetizzazione del corrispettivo per la mancata cessione.

Per tutti gli ambiti del territorio comunale, al fine di incentivarne il recupero, si dovrà provvedere alla verifica del fabbisogno di dotazioni nonché all’eventuale reperimento di aree necessarie per i soli casi di cambi di destinazione d’uso con slp superiore a 200 mq.





#### **V10-PdR- art 34**

-Eliminazione della distinzione tra zone agricole a monte e a valle della SS51.

-Ridefinizione dei parametri urbanistici comunque entro i limiti di cui alla l.r. 12/2005, ai fini di una maggiore incentivazione allo sviluppo dell'attività primaria.

-Introduzione di norma generale finalizzata alla gestione del patrimonio non più adibito ad uso agricolo, con relativa eliminazione di tutte le prescrizioni particolari e puntuali di cui si compone il Piano vigente.

-Introdotta norma generale al fine di gestire e disincentivare la dismissione degli edifici dall'attività agricola stabilendo che per tutti gli immobili edificati posteriormente la data di prima approvazione del PGT la dismissione per il riutilizzo degli stessi per scopi non agricoli dovrà essere intervenuta da almeno 10 anni.

-Introdotta normativa che ammette la realizzazione di modesti manufatti edilizi per il deposito degli attrezzi, la conservazione del legname e/o il ricovero di animali. Tali manufatti dovranno avere dimensione di superficie coperta di mq 10 ogni ettaro fino ad un max. di mq 20 ed altezza massima di m 2,60, ed essere realizzati in pietrame, in legno o misto pietrame e legno con copertura in legno e coppi o tecniche tradizionali dei luoghi. È altresì ammessa la realizzazione di un porticato aperto su tre lati con una superficie coperta massima di 10 mq. Tali manufatti dovranno essere posizionati e realizzati cercando di ottenere la minima visibilità. Per i manufatti esistenti destinati a deposito attrezzi è ammessa la ristrutturazione con eventuale ampliamento secondo i limiti di cui sopra.

Tali manufatti sono soggetti a permesso per costruire convenzionato che definirà la gestione e la manutenzione di parti agricole e boschive da assoggettare a atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile. La richiesta di PCC sarà consentita anche per soggetti non aventi le caratteristiche di cui al Titolo III Parte II della l.r. 12/2005.

---

#### **V11-PdR- art 35**

-Introdotta la possibilità nelle zone di salvaguardia ambientale di ampliamento delle strutture al servizio delle aziende agricole esistenti in ambiti ad esse contigui, secondo le destinazioni, gli indici e parametri disciplinati all' Art. 34 "Zona E – Aree agricole"

-Introduzione di norma generale finalizzata alla gestione del patrimonio non più adibito ad uso agricolo, con relativa eliminazione di tutte le prescrizioni particolari e puntuali di cui si compone il Piano vigente.

-Introdotta norma generale al fine di gestire e disincentivare la dismissione degli edifici dall'attività agricola stabilendo che per tutti gli immobili edificati posteriormente la data di prima approvazione del PGT la dismissione per il riutilizzo degli stessi per scopi non agricoli dovrà essere intervenuta da almeno 10 anni.

-Introdotta normativa che ammette la realizzazione di modesti manufatti edilizi per il deposito degli attrezzi, la conservazione del legname e/o il ricovero di animali. Tali manufatti dovranno avere dimensione di

---



superficie coperta di mq 10 ogni ettaro fino ad un max. di mq 20 ed altezza massima di m 2,60, ed essere realizzati in pietrame, in legno o misto pietrame e legno con copertura in legno e coppi o tecniche tradizionali dei luoghi. È altresì ammessa la realizzazione di un porticato aperto su tre lati con una superficie coperta massima di 10 mq. Tali manufatti dovranno essere posizionati e realizzati cercando di ottenere la minima visibilità. Per i manufatti esistenti destinati a deposito attrezzi è ammessa la ristrutturazione con eventuale ampliamento secondo i limiti di cui sopra.

Tali manufatti sono soggetti a permesso per costruire convenzionato che definirà la gestione e la manutenzione di parti agricole e boschive da assoggettare a atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile. La richiesta di PCC sarà consentita anche per soggetti non aventi le caratteristiche di cui al Titolo III Parte II della l.r. 12/2005.

---

#### **V12-PdR-**

##### **art 34 ter NORMA PARTICOLARE PER LE ATTIVITA' TURISTICHE E DI PUBBLICI ESERCIZI**

-In tutto il territorio comunale fatta esclusione per le zone A al fine di incentivare le attività turistiche e di pubblici esercizi è consentito un incremento del 30% delle volumetrie esistenti non cumulabili con eventuali altri incrementi in deroga o quote una tantum eventualmente stabiliti dalle norme di zona. La realizzazione delle quote di volumetria derivanti dagli ampliamenti di cui sopra saranno subordinate a permesso per costruire convenzionato nonché ad atto di vincolo per il mantenimento dell' ad attività turistica per minimo 10 anni.

---

### **3.3 Temi di variante di dominio del Documento di Piano**

I temi di variante afferenti al documento di Piano sono limitati esclusivamente alla coerenza dei contenuti normativi coerentemente con quanto disposto dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi.

---

#### **V01-DdP**

-Coerenza della quota del reperimento delle aree a standard coerentemente con quanto riportato nelle NTA del Piano delle Regole all' art. 23

---

### **3.4 Temi di variante di dominio del Piano dei Servizi**

I temi di variante afferenti al Piano dei Servizi sono prevalentemente connessi alle modifiche sopra descritte e afferenti al Piano delle Regole.

---



## **4 DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE AL PGT E PORTATA DELLE INFORMAZIONI**

Per inquadrare sinteticamente l'ambito d'influenza del Progetto, è importante stabilire quali possano essere gli effetti significativi sull'ambiente (per macroaree) ed individuarne la portata geografica di influsso. Il quadro riassuntivo degli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale (PGT e analisi paesistiche allegate ad esso) che verrà riportato in seguito, fornisce un inquadramento del territorio e delle sue specificità, nonché individua le dinamiche urbane in atto, nel contesto d'inserimento del progetto con particolare attenzione ai sistemi insediativi, ambientale e infrastrutturale e le componenti che le proposte di variante intercettano, al fine di valutarne la coerenza.

**Prima di procedere con l'analisi del territorio, rispetto alla verifica di coerenza con gli atti di Programmazione emanati da Enti Sovracomunali, si provvede ad inquadrare il territorio comunale in un contesto generale sia di area vasta che a livello locale.**

Le tematiche analizzate nei capitoli successivi sono i seguenti:

- INQUADRAMENTO COMUNALE
- INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE
- IL SISTEMA INSEDIATIVO
- IL SISTEMA AGRICOLO
- IL SISTEMA AMBIENTALE NATURALE
- IL SISTEMA DEI VINCOLI E CRITICITÀ
- IL SISTEMA PAESISTICO E DEI BENI CULTURALI



## 5 QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE

L'analisi strutturata sulla complessità del territorio e delle relazioni che il Comune instaura con il contesto, permette di definire e cogliere i caratteri essenziali di un comune e i relativi valori territoriali in cui è inserito.

Nei seguenti paragrafi si riporta la ricognizione della pianificazione a livello locale per la verifica di coerenza del progetto di variante, sia a livello normativo che di contenuto.

Come anticipato, in particolare, rispetto alle tematiche ambientali, sono stati raccolti ed analizzati tutti i dati disponibili derivanti dalla pianificazione comunale.

La seguente analisi, ha tenuto in considerazione il Quadro Conoscitivo e la verifica di compatibilità della variante a livello comunale (il PGT vigente).

### 5.1 Inquadramento generale del territorio comunale

Il territorio amministrativo del Comune di Sulzano si trova al centro dell'anfiteatro morenico laterale del medio lago d'Iseo; il centro del paese si colloca a circa 200 metri sopra il livello del mare, mentre il territorio risulta compreso tra i 185 e i 1.120 metri s.l.m. e confina con i comuni di Iseo, Monte Isola, Polaveno e Sale Marasino.

Il Comune si trova sulle sponde del Sebino e conta 1.917 abitanti (Dato ISTAT- 1 gennaio 2016) distribuiti su una superficie di 10,44 Km<sup>2</sup> per una densità media di 183,62 abitanti per chilometro quadrato.

Il territorio ha una conformazione prevalentemente montuosa, coerente con il contesto prealpino, con terrazzi di origine glaciale e forti incisioni moreniche. Il capoluogo è concentrato in corrispondenza della riva del lago e si sviluppa con una forma a ventaglio. A mezzacosta si trovano altri aggregati insediativi storici, sviluppatisi lungo un'antica direttrice viaria che da Pilzone proseguiva verso la parte settentrionale del lago mantenendosi staccandosi dalla riva. Attualmente l'identità della struttura originaria è fortemente compromessa dalla edificazione che ha occupato le aree intermedie, sia tra il capoluogo e le frazioni e sia lungo la direttrice di mezzacosta.

Dal punto di vista infrastrutturale Sulzano è punto di passaggio obbligato per le direttrici verso la Valle Camonica ed è per questo attraversato da:

- strada SP BS 510 SEBINA ORIENTALE che attraversa storicamente l'abitato poco distante dalla costa;
- strada SP BS 510quater SEBINA ORIENTALE che è la variante alla precedente, realizzata negli ultimi anni e che consente al traffico di attraversamento di scorrere senza entrare nel centro abitato;
- linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo;
- antica Via Valeriana che è un itinerario storico di importanza turistica e paesaggistica.

Sulzano è anche il principale porto di collegamento con Monte Isola, essendo l'abitato di Peschiera Maraglio il punto più vicino alla terra ferma.

Il territorio appartiene alla Comunità Montana del Sebino bresciano (n. 6) che raggruppa i Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Monticelli Brusati, Ome.



## 5.2 Il paesaggio

La specificità paesistica di Sulzano è costituita da un lato dalla conformazione morfologica del territorio (anfiteatro morenico laterale del medio lago) e dall'altro dalla giacitura che si presenta a nord e a sud senza soluzione di continuità con gli ambiti dei Comuni contermini di Sale Marasino ed Iseo, mentre il lato orientale costituisce il crinale spartiacque con la Valle Trompia ed il lato occidentale costituisce la sponda del lago.

Il territorio del medio lago, circoscritto e delimitato tra il crinale delle montagne ed il lago, presenta una forma compatta di grande naturalità con la compresenza di acqua, boschi, roccia che ne fanno un ambiente fortemente caratterizzato e dotato di propria specificità nel contesto dei luoghi del Sebino.

Gli elementi di rilevanza ambientale che caratterizzano questo territorio ed i limitrofi sono la corona collinare boscata, le incisioni moreniche e i pianori a balze intervallati dalle vallicole sui quali sono attestati gli insediamenti storici oltre l'antropizzazione, con edifici isolati che si sviluppa sull'intero fronte lago.

Sotto il profilo ambientale è particolarmente significativo il promontorio di Montecolo che interrompe la continuità della riva che si estende da Marone sino al basso lago ed il monte Punta dell'Orto che segna con grande evidenza la propria naturalità boscata alla cima quasi sino al lago e purtroppo interrotta dalla grave lacerazione della nuova strada statale. (tratto dal Quadro Conoscitivo Orientativo del PGT)

Il comune di Sulzano è dotato di Piano Paesistico Comunale che fornisce un quadro di riferimento per la valorizzazione dello scenario territoriale e che individua la sensibilità paesistica dei luoghi in relazione alle componenti del paesaggio. Nella cartografia del PPC sono determinati inoltre particolari livelli di sensibilità per gli Ambiti di elevata naturalità (in conformità con l'art. 17 delle NTA del P.P.R.) e per un peculiare ambito carsico presente sul territorio.

Le modifiche introdotte dalla presente variante sono considerate coerenti col quadro paesistico generale vigente; l'attuazione specifica delle singole previsioni dovrà ovviamente rispettare le indicazioni, gli indirizzi e il livello di sensibilità previsti per ogni specifico ambito.

## 5.3 Vincoli e tutele

Come riportato dalla tavola 2Q-Carta dei Vincoli, il territorio di Sulzano è interessato dalla presenza di numerosi vincoli di carattere amministrativo. Di seguito si illustrano sinteticamente quelli principali.

### Vincolo idrogeologico

Gran parte delle aree esterne al tessuto urbanizzato sono sottoposte al vincolo di cui al R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che impone la tutela al fine di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.

### Tutela dei beni culturali

Sul territorio comunale si trovano diversi beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e di specifici decreti:

1. Casa di Via Cadorna (D.M. 15/05/1959)
2. Case in Via Cadorna già Oldofredi (D.M. 03/03/1989)



3. Villa Carini con giardino (D.M. 16/04/2002)
4. Chiesa di S. Giorgio
5. Chiesa Crocefisso (cimitero)
6. Chiesa di S. Fermo
7. Chiesa di Tassano
8. Chiesa di S. Mauro

#### Tutela dei beni paesaggistici

Ai sensi dell'art.142 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004) buona parte del territorio comunale è tutelato per interesse paesaggistico, in particolare per le caratteristiche indicate nei seguenti punti dell'articolo sopra citato:

- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;*
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.*

#### Vincolo per bellezze d'insieme

Il D.M. 29 aprile 1960 individua un vincolo per bellezze d'insieme dichiarando il notevole interesse pubblico della sponda bresciana del Lago d'Iseo, sita nell'ambito dei comuni di Paratico, Iseo, Sulzano, Sale Marasino, Marone e Pisogne.

### **5.4 Componente geologica**

Il comune di Sulzano è dotato di uno specifico Studio Geologico che approfondisce gli aspetti relativi alla pericolosità sismica locale, alla fattibilità geologica ed ai rischi idraulici e idrogeologici, al quale si rimanda per un quadro completo della situazione del territorio.

Le modifiche introdotte dalla presente variante sono considerate coerenti con le indicazioni di tale studio; l'attuazione specifica delle singole previsioni dovrà ovviamente rispettare le prescrizioni previsti per ogni specifico ambito.



## 6 QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATARIO DI RIFERIMENTO (PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA)

Di seguito si riporta un prospetto sintetico delle principali interferenze delle varianti puntuali con le tematiche di interesse ambientale rilevate rispetto ai principali strumenti di pianificazione sovraordinata.

Temi di variante	Piano delle Regole	Rete Ecologica Regionale	Rete Ecologica Provinciale	PTCP Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico	PTCP Tavola struttura	PTCP Tavola Paesistica
	Destinazione					
<b>V02-PdR</b>	Zona VP2 – Verde privato della fascia a lago; Zona SP3 Verde pubblico di tipo sportivo e ricreativo	-	Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa	-	Ambiti a prevalente destinazione residenziale	Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale
<b>V03-PdR</b>	Zona A – Centri storici	-	Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa	-	Ambiti a prevalente destinazione residenziale	Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale
<b>V04-PdR</b>	Zona SP4 Parcheggi pubblici o ad uso pubblico	-	Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa	-	Insedimenti per servizi comunali e sovracomunali	Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale; Ambiti ad alto valore percettivo; Contesti di rilevanza storico testimoniale
<b>V05-PdR</b>	Zona SP3 Verde pubblico di tipo sportivo e ricreativo; Zona SP4 Parcheggi pubblici o ad uso pubblico	Elementi di secondo livello	Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa; Aree naturali di completamento; Corridoi locali	-	Insedimenti per servizi comunali e sovracomunali	Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale
<b>V06-PdR</b>	Zona SA – Salvaguardia ambientale	Elementi di secondo livello	Aree naturali di completamento	SI	-	Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale; Pascoli e prati permanenti/ Alpeggi
<b>V07-PdR</b>	Zona VP1 – Verde privato	-	Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa	-	Ambiti a prevalente destinazione residenziale	Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale

### 6.1 PTR

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 19 gennaio 2010, n. 951, ed ha acquisito efficacia per effetto della pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi, del 17 febbraio 2010. In seguito sono state effettuate alcune modifiche ed integrazioni con deliberazione n. 56 del 28 settembre 2010 (pubblicazione sul BURL n. 40, 3° SS dell'8 ottobre 2010). In particolare il Consiglio Regionale l'8 novembre



2011 ha approvato con DCR IX/0276 l'aggiornamento 2011 al PTR che ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 48 del 1 dicembre 2011.

Di seguito si riporta una tabella al fine di sintetizzare quanto indicato dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per il Comune di Sulzano.

<b>A</b>	“Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”	Fascia prealpina: Paesaggi dei laghi insubrici; Paesaggi della montagna e delle dorsali
<b>B</b>	“Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”	Ambiti della Montagna; Tracciati guida paesaggistici, Strade panoramiche; Linee di navigazione
<b>C</b>	“Istruzioni per la tutela della Natura”	-
<b>D</b>	“Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”	Ambiti di elevata naturalità; Laghi insubrici; Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale
<b>D1</b>	“Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago d’Iseo”	Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici; Ambiti di elevata naturalità
<b>E</b>	“Viabilità di rilevanza paesaggistica”	Tracciati guida paesaggistici, Strade panoramiche; Linee di navigazione
<b>F</b>	“Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”	Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani: Conurbazioni lineari
<b>G</b>	“Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”	Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani: Conurbazioni lineari
<b>H1</b>	“Aree e ambiti di degrado paesistico provocati da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici”	Comuni a rischio sismico
<b>H2</b>	“Aree e ambiti di degrado paesistico provocati da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”	Conurbazioni lineari
<b>H3</b>	“Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da trasformazioni della produzione agricola e zootecnica”	Bosco
<b>H4</b>	“Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione”	Boschi; Pascoli
<b>H5</b>	“Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da criticità ambientali”	-
<b>Id</b>	“Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge, articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/04”	Bellezze d’insieme; Aree di rispetto dei laghi

A seguito di una accurata analisi di quanto indicato dalla tabella qui riportata e da una attenta valutazione degli indirizzi ovvero della normativa propria del PTR si specifica che non si ritiene che la variante in oggetto determini influenze sostanziali alla pianificazione regionale.





## 6.2 Rete Ecologica Regionale

Con la DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, è stato approvato il disegno definitivo delle Rete Ecologica Regionale, successivamente pubblicato con BURL n. 26, Edizione speciale, del 28 giugno 2010. La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Sulzano all'interno del settore 130 – “MONTE GUGLIELMO E LAGO D'ISEO” e del Settore 131 – “BASSA VAL TROMPIA E TORBIERE D'ISEO”, per i quali si specificano le seguenti indicazioni: *“Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività [...]. Evitare l'inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della connettività ecologica. Ove opportuno, favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell'avifauna, ad esempio tramite:*

- *interramento dei cavi;*
- *apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all'avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters)”.*

Nello specifico il Comune di Sulzano è interessato dalla presenza di: elementi di primo livello delle RER, elementi di secondo livello della RER.

A seguito di una valutazione delle modifiche proposte, non si ritiene che la variante possa avere incidenze significative sui contenuti e sulle indicazioni della Rete Ecologica Comunale.

## 6.3 PTCP

La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento con Delibera del Consiglio Provinciale n.31 del 13 giugno 2014.

Nella Tavola 1.2 “Struttura e Mobilità”, il PTCP vigente individua per il Comune di Sulzano un'infrastruttura stradale di viabilità secondaria (tipo C - SPBS 510quater SEBINAORIENTALE).

Non ci sono varianti che abbiano relazioni dirette con la mobilità sovracomunale.

Come riportato dalla tabella al capitolo 5 del presente Rapporto Preliminare, la Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” del PTCP vigente fornisce le seguenti indicazioni principali:

- l'intero territorio comunale è compreso nell'“Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale”;
- la modifica individuata con la sigla V04-PdR è interessata da “Ambiti ad alto valore percettivo” e da “Contesti di rilevanza storico testimoniale”; in fase attuativa si adotteranno le eventuali mitigazioni paesistiche più adeguate.
- la modifica individuata con la sigla V06-PdR, che prevede un cambio di destinazione da Zona di Salvaguardia ambientale a Zona agricola, è parzialmente interessata da un'area classificata come “Pascoli e prati permanenti” con la quale risulta in piena coerenza.

Dal confronto fra le varianti, con il presente Rapporto Preliminare, e la Tavola Paesistica del PTCP emerge che le trasformazioni qui proposte sono in sintonia con quanto indicato dal PTCP.

Nella Tavola 5 “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” emerge l'interferenza con la variante n. 6, la quale prevede un cambio di destinazione da Zona di Salvaguardia ambientale a Zona agricola E, in pieno rispetto delle indicazioni provinciali.

Considerato quanto sopra esposto e la tipologia degli interventi proposti dalla presente variante, si ritiene che quest'ultimi non siano tali da determinare influenze sostanziali alla pianificazione provinciale.



## 6.4 Rete Ecologica Provinciale

La Rete Ecologica Provinciale della Provincia di Brescia costituisce parte integrante del PTCP approvato con D.C.P. n.31 del 13 giugno 2014.

Il territorio comunale di Sulzano è interessato prevalentemente da “Aree naturali di completamento”. Sono presenti inoltre alcune aree identificate come “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa” corrispondenti al tessuto urbanizzato.

Si evidenzia la presenza di un varco insediativo, il n. 139, al confine con il comune di Sale Marasino.

L’entità delle varianti proposte non è tale da costituire interferenze significative alla Rete Ecologica Provinciale. Si segnala esclusivamente la presenza di un corridoio locale nell’ambito interessato dalla variante n. 5, la quale prevede un’attuazione attraverso specifica variante urbanistica e conseguente valutazione ambientale.

## 6.5 Piano di Indirizzo Forestale

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana del Sebino Bresciano è stato adottato con Delibera n. 23 del 24 novembre 2014 ed attualmente non è ancora stato approvato definitivamente.

## 6.6 Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana

Il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana della Provincia di Brescia è stato approvato con DCP n. 27 del 24/09/2007 e successivamente modificato e aggiornato con successive delibere (DCP n. 18 del 31/03/2009, DCP n. 43 del 27/09/2010, DCP n. 19 del 30/05/2011, DCP n. 55 del 30/11/2012, DCP n. 48 del 29/11/2013 e DCP n. 47 del 23/12/2015). La tavola 2 “Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente” individua all’interno del territorio comunale due tracciati viari di competenza provinciale:

- SP BS 510 SEBINA ORIENTALE: classificata come “strada di tipo C”;
- SP BS 510quater SEBINA ORIENTALE: classificata come “strada di tipo C”.

Le varianti proposte non prevedono interventi di progetto riguardanti la viabilità provinciale.

## 6.7 Piano Provinciale Gestione Rifiuti

Con riferimento al Piano Provinciale di Gestione Rifiuti della Provincia di Brescia, approvato dalla Regione Lombardia con DG n. 9/661 del 20/10/2010 pubblicata sul B.U.R.L. 1° S.S. al n. 45 del 09/11/2010. Dalla lettura della Tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” non si rilevano strutture presenti sul territorio del Comune di Sulzano.

Dall’analisi della Tavola “Censimento degli impianti in attività” emerge che nel territorio Comune di Sulzano sono presenti i seguenti impianti:

- Isola ecologica

Non si rilevano interferenze con la variante in oggetto e gli impianti presenti.

## 6.8 Piano Cave

All’interno del territorio comunale non sono presenti ambiti territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave della Provincia di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e calcari (BURL, 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 20 marzo 2001). Non si rilevano pertanto interferenze tra la variante in oggetto e il piano di settore.

## 7 ANALISI DELLE POSSIBILI CRITICITÀ AMBIENTALI

### 7.1 Aree protette SIC - ZPS determinazione di non incidenza

Ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, del DPR 12 marzo 2003, n.120, della LR 86/83 e s.m.i. e della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106, all'interno del territorio comunale non è rilevabile la presenza di alcun sito Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Il SIC/ZPS più prossimo al Comune di Sulzano è rappresentato dal Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale “Torbiere d’Iseo” (codice IT2070020) (dal 10 agosto 2016 designato Zona Speciale di Conservazione - ZSC) che si trova presso i comuni di Iseo (comune contermini), Provaglio d’Iseo e Corte Franca.



#### Rete Natura 2000

Le vigenti disposizioni regionali prevedono che per i comuni contermini a SIC/ZPS è necessario effettuare in sede di scoping una verifica delle interferenze con i Siti stessi, e -nel caso si evidenziassero eventuali criticità - dare avvio alla Procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale. Si riporta di seguito stralcio della comunicazione del novembre 2010 trasmessa alle Amministrazioni Comunali dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, avente come oggetto “Procedura di Valutazione di Incidenza dei PGT (art. 25/bis della LR 86/1983”, sono fornite le seguenti indicazioni:

I Comuni interessati dai Siti Rete Natura 2000, con particolare riferimento a: a) comuni nel cui territorio ricadono SIC o ZPS, b) comuni contermini a quelli in cui ricadono SIC e ZPS (previa verifica delle possibili interferenze con gli stessi in sede di scoping) dovranno avviare, all'interno della procedura di VAS, la predisposizione, unitamente agli atti del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), anche dello studio di incidenza (con i contenuti di cui all'Allegato G del DPR 357/97 e dell'Allegato D della DGR 14106/2003). I contenuti preliminari del citato studio di incidenza dovranno essere ricompresi nel rapporto ambientale.



Trattandosi di una verifica di assoggettabilità alla VAS l'analisi delle possibili interferenze è condotta all'interno del presente Rapporto preliminare, mettendo in relazione le caratteristiche del SIC/ZPS Torbiere d'Iseo con le previsioni della variante proposta.

#### Caratteristiche del sito

Il sito, che coincide con la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, nasce per tutelare la zona umida più significativa per estensione ed importanza ecologica della provincia di Brescia. Si tratta di un'area estesa 360 ettari, composti prevalentemente da canneti e specchi d'acqua circondati da campi coltivati oppure da manufatti dell'uomo (strade, abitazioni).

Una parte si trova a diretto contatto con il Lago d'Iseo ed è denominata "lametta", c'è poi una parte interna, formata da grandi vasche intervallate da sottili argini di terra, denominata "lama" e un'altra area con vasche ottenute dall'escavazione dell'argilla.

Risulta essere uno degli ultimi lembi di ambiente palustre nella Pianura bresciana. Riveste un importante ruolo per l'avifauna sia stanziale sia migratoria. È luogo preferenziale per la nidificazione di molte specie palustri. È inoltre un ambiente idoneo alla riproduzione di anfibi e rettili.

Il sito si presenta come un mosaico di specchi d'acqua alternati a vecchi camminamenti su cui è presente una vegetazione naturale sia erbacea che arborea in parte alterata dall'ingresso di specie vegetali alloctone di origine nordamericana. Il resto dell'area è per gran parte occupato da ampie plaghe di vegetazione palustre, cariceti e magnocariceti, che caratterizzano marcatamente l'ambiente della Riserva. Gli specchi d'acqua, nelle parti meno profonde, sono occupate da un lamineto improntato essenzialmente a *Nymphaea alba*.



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE




Regione: Lombardia

Codice sito: IT2070020

Superficie (ha): 362

Denominazione: Torbiere d'Iseo




Data di stampa: 29/11/2010

0 0.1 0.2 Km

Scala 1:25'000



Legenda

 sito IT2070020

 altri siti

Base cartografica: IGM 1:25'000



### Verifica delle possibili interferenze al Sito generate dalla variante

Al fine di verificare le possibili interferenze fra gli obiettivi di conservazione del sito e le previsioni di cui alla variante del Comune di Sulzano, sono stati presi in considerazione due indicatori: distanza dal Sito; destinazioni insediate.

Nello specifico caso oggetto di valutazione il criterio spaziale assume un ruolo preminente nella definizione delle possibili interferenze; il confine del comune di Sulzano si colloca infatti a una distanza di circa 4,4 chilometri dal SIC (entro cui si colloca l'abitato di Iseo), distanza entro la quale è ragionevole ritenere trascurabili le interferenze delle trasformazioni rispetto agli obiettivi del Sito.

Per quanto concerne le destinazioni insediate la proposta di variante al PdR non prevede ampliamenti del territorio urbanizzato e non comporta l'inserimento di destinazioni funzionali in grado di determinare ripercussioni sul sistema ambientale tali da interferire con gli obiettivi di conservazione del Sito. Per quanto concerne le destinazioni inserite si sottolinea che la variante non determina complessivamente modifiche significative del peso insediativo residenziale e previsioni per il settore produttivo comportanti l'insediamento di attività moleste potenzialmente in grado di determinare interferenze.

Alla luce delle considerazioni espresse, ovvero della ragionevole assenza di possibili interferenze fra il SIC e le previsioni contenute nella variante al PdR, non si ravvisa la necessità di procedere con la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.

## **7.2 RIR industrie a rischio di incidente rilevante**

Sul territorio del comune di Sulzano non si rileva la presenza di siti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) ai sensi del D.Lgs. 334/99 c.m. 238/05, art. 6/7. Consultando l'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (fonte: Ministero dell'Ambiente – aggiornamento maggio 2015), non si rileva presenza di siti R.I.R. nemmeno nei comuni confinanti.

## **7.3 Individuazione di siti IPPC - AIA (autorizzazione ambientale integrata)**

Dal 1 gennaio 2008 la Provincia di Brescia è l'autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in relazione a tutti gli impianti contemplati dall'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ad eccezione degli impianti soggetti ad AIA statale (allegato XII parte seconda al d.lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17.1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

All'interno del Comune di Sulzano, (né dei Comuni limitrofi) non sono presenti industrie soggette a IPPC – AIA.

## **7.4 Individuazione opere sottoposte a VIA (valutazione di impatto ambientale)**

All'interno del Comune di Sulzano, il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale, non individua alcuna opera sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale.



## 8 SINTESI DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

### 8.1 Gli indicatori ambientali

Di seguito vengono considerati gli effetti significativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sulla salute umana derivanti dall'attuazione della variante in oggetto.

#### Acqua

Le analisi dell'acqua effettuate dall'ATS (fonte sito [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)), con prelievi alle fontanelle pubbliche in via Martignago, D. Alighieri, Predabbio e Vertine e al "PUNTO ACQUA" in via Pericoli non mostrano criticità in termini di inquinamento. Le analisi alle quali si rimanda, di tipo microbiologico e chimico, sono state effettuate nel corso del 2015 e 2016 (l'ultima disponibile al momento della redazione del presente rapporto è stata effettuata in data 04/08/2016).

La variante al PGT oggetto di valutazione propone l'introduzione di nuove previsioni edificatorie che appaiono trascurabili in riferimento al quadro programmatico del PGT vigente già sottoposto a valutazione ambientale; si ritiene quindi che l'attuazione delle varianti analizzate non comporti potenziali situazioni di criticità sul sistema acqua.

#### Suolo

Per quanto riguarda la componente suolo si rileva che, sulla base dello studio geologico attualmente vigente, le modifiche previste risultano compatibili con le norme di piano; i progetti dovranno comunque essere dotati delle indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche di dettaglio previste dalla normativa nazionale ed in particolare dalle norme tecniche delle costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008.

#### Valutazione del suolo urbanizzabile

Per quanto riguarda la valutazione del suolo urbanizzabile in valore assoluto (quindi indipendentemente dalle modalità di computo definite dal PTCP), la variante oggetto della presente valutazione non comporta nuovo consumo di suolo.

#### Aria

Si ritiene che l'entità delle trasformazioni previste dalla Variante in oggetto non incida in maniera significativa sulla componente aria.

#### Reti dei servizi

Come si evince dalle tavole relative al Quadro conoscitivo dello stato dell'Ambiente, tutte le varianti qui Proposte sono servite dalle principali reti infrastrutturali. Si specifica che ad oggi il Comune di Sulzano non è dotato di Piano Urbano generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS).

#### Mobilità

La variante non prevede modifiche alla rete infrastrutturale di viabilità locale.

#### Rumore

Il comune di Sulzano è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica e la variante non introduce previsioni che abbiano impatti significativi sul quadro attuale di inquinamento acustico.

#### Inquinamento luminoso

Il comune di Sulzano rientra nella fascia di rispetto dell'osservatorio astronomico "Serafino Zani" di Lumezzane (15 Km di raggio), risulta quindi assoggettato dalle disposizioni specifiche previste dall'art. 9 (Disposizione per le zone tutelate) della L.R. 17/2000.

In termini di inquinamento luminoso si sottolinea comunque la necessità che il comune adempia a quanto



disposto dalla vigente normativa in materia di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso, LR n. 17/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 4 che prevede fra l'altro che i comuni si dotino del Piano di illuminazione, e all'art. 6 recante la "Regolamentazione delle sorgenti di luce e delle utilizzazioni di energia elettrica da illuminazione esterna".

### Energia

Gli interventi previsti all'interno della variante in oggetto dovranno rispettare la normativa vigente a livello regionale inerente il risparmio energetico. Rimane facoltà dei proprietari attivare ulteriori accorgimenti in fase progettuale al fine di ridurre ulteriormente, anche al di sotto dei parametri di legge, il fabbisogno energetico degli edifici.

Si segnala, inoltre, che il Comune di Sulzano è dotato di un Regolamento per l'edilizia sostenibile e il risparmio energetico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2007.

### Rifiuti

Il Comune di Sulzano adotta un servizio di gestione dei rifiuti urbani articolato come segue:

- nella parte più a valle del territorio comunale la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio è svolta porta a porta;
- nella parte più a monte del territorio comunale, la raccolta è svolta mediante il conferimento dei rifiuti differenziati da parte degli utenti nei centri di raccolta individuati.

Questo tipo di sistema è stato introdotto al fine di raggiungere gli obiettivi europei e quelli stabiliti dal Codice dell'Ambiente così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. n. 205 del 2010.

Si ritiene che l'entità delle trasformazioni previste dalla Variante in oggetto non incida in maniera significativa sulla produzione di rifiuti.

Di seguito si presenta una tabella che evidenzia come siano stati presi in considerazione i diversi criteri dell'Allegato II della Direttiva CE 42/2001 per l'identificazione dei possibili effetti significativi dei piani o dei programmi, suddivisa per ogni tematica di variante al piano

CODICE	DESCRIZIONE POSSIBILI EFFETTI
01	in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
02	in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
03	la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
04	problemi ambientali relativi al P/P;
05	la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
06	probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
07	carattere cumulativo degli effetti;
08	natura transfrontaliera degli effetti;
09	rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
10	entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
11	valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:





<b>12</b>	delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
<b>13</b>	del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
<b>14</b>	effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.;

Valore degli effetti sull'ambiente delle tematiche di variante

Effetto Molto Significativo	<b>MS</b>
Effetto Significativo	<b>S</b>
Effetto Nullo	<b>N</b>
Effetto Migliorativo	<b>M</b>
Effetto Notevolmente Migliorativo	<b>NM</b>



**Verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale con riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva CE 42/2001 (Variante al PGT)**

Temi di Variante

		CODICI DESCRIZIONE POSSIBILI EFFETTI													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TEMATICHE DI VARIANTE	V-01.1 PdR	S	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	S	N	N
	V-01.2 PdR	S	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	S	N	N
	V-02 PdR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-03 PdR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-04 PdR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-05 PdR	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-06 PdR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-07 PdR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-08 PdR	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-09 PdR	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-10 PdR	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-11 PdR	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
V12- PdR-	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

**Verifica COMPLESSIVA degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale con riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva  
Variante al Documento di Piano Piano delle Regole Piano dei Servizi**



<i>Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</i>		
1	in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	Il Progetto di Variante COMPLESSIVAMENTE non è riferimento per altri progetti
2	in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	Il Progetto costituisce Variante al vigente strumento urbanistico e si inserisce senza interferenza con gli atti della Pianificazione sovraordinata
3	la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	Gli ambiti di Variante risultano pertinenti per l'integrazione delle considerazioni ambientali poiché risultano interni al tessuto urbano già consolidato e compatibili con le componenti del sistema paesistico e ambientale. Le varianti al Documento di Piano sono afferenti unicamente alla coerenza dei contenuti normativi coerentemente con quanto disposto dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi.
4	problemi ambientali relativi al P/P;	Effetti ambientali attesi /compensazioni con soluzioni adottate nel Progetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumento di traffico di autoveicoli può ritenersi trascurabile con basse incidenze in termini di inquinamento atmosferico poiché gli ambiti oggetto di variante risultano interni al tessuto urbano già consolidato e non si prevedono nuovi ambiti di trasformazione esterni afferenti al Documento di Piano senza quindi un sostanziale modificazione del peso insediativo.</li> <li>- impatto nullo di emissioni in atmosfera;</li> <li>- consumo di suolo nullo</li> <li>- nessuna interferenza nelle risorse idriche;</li> <li>- incremento della produzione di rifiuti trascurabile</li> </ul>
5	la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	Il Progetto di variante non ha rilevanze particolari per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.
<i>Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</i>		
6	probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;	Essendo previste modificazioni interne al Tessuto urbano Consolidato e non prevedendo nuovi ambiti di trasformazione esterni afferenti al Documento di Piano lo stato dei luoghi rimane inalterato. Le varianti al Documento di Piano sono afferenti coerenza dei contenuti normativi coerentemente con quanto disposto



		dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi I consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera saranno trascurabili rispetto a quanto già previsto nel PGT Vigente.
7	carattere cumulativo degli effetti;	Non sono previsti effetti cumulativi nel tempo, in quanto non sono previste emissioni né dirette né indirette
8	natura transfrontaliera degli effetti;	Non vi sono effetti attesi di natura transfrontaliera
9	rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	Non sono previsti rischi per la salute umana o per l'ambiente
10	entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	Locale
11	valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	Le aree di Variante ricadono totalmente in aree già urbanizzate e non vanno ad incidere sul suolo agricolo, né componenti del sistema naturale. Le varianti al Documento di Piano sono afferenti unicamente alla coerenza dei contenuti normativi coerentemente con quanto disposto dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi.
12	delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,	Non vengono interessati elementi specifici e caratteristiche naturali e del patrimonio culturale di rilievo.
13	del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;	Non è previsto che il Progetto di Variante superi i limiti di cui alle norme specifiche sulle aree (emissioni in atmosfera, clima acustico, inquinamento luminoso, dotazione idrica, etc.)
14	effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Il progetto di Variante non produce effetti peggiorativi o di disturbo su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La valutazione dei possibili impatti generati dall'attuazione degli interventi previsti all'interno della Variante PGT in oggetto, è riportata nella tabella seguente, dove sono sintetizzati gli effetti sulle varie componenti ambientali e paesaggistiche considerate.

#### Valore degli effetti sull'ambiente delle tematiche di variante

Effetto Molto Significativo	<b>MS</b>
Effetto Significativo	<b>S</b>
Effetto Poco Significativo/trascurabile	<b>PS</b>
Effetto Nullo	<b>N</b>
Effetto Migliorativo	<b>M</b>
Effetto Notevolmente Migliorativo	<b>NM</b>



## Temi di Variante

INFLUENZA DELLE PROPOSTE RISPETTO AI SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI									
		ARIA	SUOLO	ACQUA	BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA	ENERGIA	PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	SALUTE UMANA	STRUTTURA E FORMA URBANA
TEMATICHE DI VARIANTE	V-01.1 PdR	N	PS	N	N	N	M	N	M
	V-01.2 PdR	N	PS	N	PS	N	M	N	M
	V-02 PdR	PS	PS	PS	N	PS	PS	N	PS
	V-03 PdR	N	N	N	N	N	N	N	N
	V-04 PdR	PS	PS	PS	PS	PS	PS	N	PS
	V-05 PdR	PS	PS	PS	PS	PS	M	PS	M
	V-06 PdR	N	PS	N	N	N	PS	N	N
	V-07 PdR	PS	N	PS	N	N	N	N	PS
	V-08 PdR	M	N	M	M	N	N	M	M
	V-09 PdR	M	N	M	M	N	N	M	M
	V-10 PdR	PS	PS	N	N	N	M	N	M
	V-11 PdR	PS	PS	N	N	N	M	N	M
V-12 PdR	PS	PS	N	N	N	M	N	M	

		VERIFICA COMPLESSIVA INFLUENZA DELLE PROPOSTE RISPETTO AI SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI
INTERESSATI	ARIA	Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ambientale ARIA in quanto la variante al PGT modifica la normativa che regola il tessuto urbano consolidato al fine di una sua migliore gestione dello strumento urbanistico e non introduce ambiti produttivi o altri equiparabili con fonti



	emissive d'inquinamento.
SUOLO	Complessivamente si rilevano interferenze TRASCURABILI con il sistema SUOLO in quanto la variante al PGT modifica la destinazione d'uso di suoli già consolidati interni al tessuto urbanizzato
ACQUA	Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ACQUA in quanto la variante al PGT oltre a modifica la normativa che regola il tessuto urbano consolidato al fine di una sua migliore gestione dello strumento urbanistico e non introduce ambiti che interagiscono con il reticolo idrico.
BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA	Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA.
ENERGIA	Complessivamente NON si rilevano interferenze con il sistema ambientale ENERGIA in quanto la variante al PGT modifica la normativa che regola il tessuto urbano consolidato al fine di una sua migliore gestione dello strumento urbanistico e non introduce ambiti produttivi o altri equiparabili che prevedono elevate esigenze energetiche.
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE	La variante al PGT complessivamente NON influenza il sistema del PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE.
SALUTE UMANA	Complessivamente NON si rilevano interferenze per la SALUTE UMANA
STRUTTURA E FORMA URBANA	Attraverso la modifica normativa che regola il tessuto urbano consolidato al fine di una migliore gestione dello strumento urbanistico e dell'individuazione di aree omogenee al tessuto urbano circostante si può assicurare l'uniformità e coerenza con la STRUTTURA E LA FORMA URBANA



## 9 SINTESI DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Come puntualmente analizzato le modifiche urbanistiche proposte nell'ambito della Variante per tipologia, dimensione e localizzazione dell'intervento sono tali da non produrre effetti significativi sull'ambiente (art. 3, comma 1 della direttiva 2001/42/CE).

L'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente valuta le tematiche di variante coerentemente con quanto disposto ai punti 4.6 e 4.7 degli Indirizzi generali (D.C.R. n. 8/351 del 13.03.2007) al fine di procedere all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali medesimi e dai successivi modelli metodologici procedurali e organizzativi approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.2007, n. 8/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10.11.2010 e con circolare regionale n. 692 approvata con decreto n. 13071 del 14.12.2010 "L'applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale" e D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 per quanto relativo alla variante ai criteri di attuazione delle previsioni del Documento di Piano.

Dall'analisi dei dati espletati nel presente documento non emergono particolari criticità ambientali con riferimento alle modifiche apportate dalla Variante, (non vi è un aumento significativo del peso insediativo né del consumo di suolo aggiuntivo);

**si propone pertanto l'esclusione della variante al Documento di Piano, Piano delle Regole e al Piano dei Servizi dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica** sulla base di quanto precedentemente documentato e a seguito di alcune considerazioni conclusive:

- la previsione è coerente con i criteri e gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio approvato con C.C. N° 42 DEL 29/12/2010, in quanto la Variante proposta introduce elementi di marginale rilevanza finalizzati ad una coerente lettura gestione del Piano stesso;
- per quanto riguarda il consumo di suolo non se ne riscontra incremento aggiuntivo;
- nell'ambito delle analisi svolte, emerge che il Progetto di Variante ha impatti non significativi (rispetto ai sistemi di traffico, clima acustico, emissioni in atmosfera, consumi energetici e di risorse idriche);
- le analisi svolte si ritengono complete e condotte in conformità ai principi ispiratori della normativa nazionale e della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

**Alla luce di quanto sopra riportato e analizzato nel dettaglio si ritiene che lo studio effettuato evidenzia un quadro complessivo di trascurabile significatività degli effetti ambientali attesi con riferimento ai temi di variante.**

**In ragione delle considerazioni espresse si ritiene che gli effetti sull'ambiente indotti dalla Proposta di Variante, siano tali da proporre l'esclusione dalla procedura di VAS.**



## **10 MONITORAGGIO**

In ragione del processo di VAS ormai già concluso del PGT il quale prevede all'interno del Rapporto ambientale un asset di indicatori, si ritiene coerente anche per le eventuali tematiche di cui alla presente variante ricadenti all'interno del sistema del monitoraggio l'utilizzo degli indicatori individuati attraverso il Rapporto Ambientale del PGT.

## **11 ASSUNZIONE DEI CRITERI VOLTI ALL'ACQUISIZIONE DI MODIFICHE AFFERENTI LA FASE PARTECIPATIVA DI CUI ALL' ART. 13 C. 3 DELLA L.R. 12/2005 NONCHÉ LA FASE DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE**

Considerato che l'amministrazione comunale ha fatto la scelta di fare coincidere l'iter di Verifica di assoggettabilità alla VAS con la fase partecipativa di cui all' art. 13 comma 3 della l.r. 12/2005, di seguito si definiscono criteri volti alla valutazione della sostenibilità ambientale delle eventuali proposte prodotte in fase di consultazione delle parti sociali ed economiche; nonché delle osservazioni presentate, da sottoporre alle controdeduzioni, di cui alla fase di approvazione definitiva.

Risulteranno potenzialmente sostenibili ai fini ambientali:

- le proposte di variazioni non determinanti incremento significativo del peso insediativo, tali da non alterare la sostenibilità del dimensionamento teorico di Piano;
- variazioni non determinanti consumo di suolo agricolo, sono considerate sostenibili comunque eventuali rimarginature del tessuto urbano consolidato;
- variazioni delle modalità attuative delle previsioni anche con frazionamento "coordinato" degli ambiti soggetti a PA.